

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 152 - 10539/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE BR7* PARTE E CR21* PARTE CON INSERIMENTO AREE BR6 PARTE E S5 CONTESTUALE A VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di San Maurizio Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 58-4789 del 18 marzo 1991, successivamente modificato dalla Variante n. 1, approvata con D.G.R. n. 31-2333 del 26 febbraio 2001 e dalla Variante Strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 14-13464 del 8 marzo 2010;
- ha approvato cinque Varianti parziali ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 21 marzo 2016, il Progetto Preliminare della Variante al Piano Particolareggiato delle zone "*Br7**" parte e "*Cr21**" parte, contestuale alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente finalizzata all'inserimento delle aree "*Br6*" parte e "*S5*", ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 7 aprile 2016, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(*pratica n. VP 014/2016*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.187 abitanti nel 1971, 6.809 abitanti del 1981; 6.600 abitanti nel 1991, 7.248 abitanti nel 2001 e 9.646 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un trend demografico (1971/2011) pari a + 25,5%;
- superficie territoriale di circa 1.734 ettari di pianura, la quasi totalità dei quali con pendenza inferiore al 5%; 1.553 ettari circa, appartengono alla II^a Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; il Comune è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 32 ettari;

- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 7 della Città Metropolitana di Torino denominata “CIRIACESE - VALLI DI LANZO”, (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 27 dello Statuto);
- risulta compreso nell’Ambito di Approfondimento Sovracomunale denominato “CIRIACESE” di cui all’articolo 9 del PTC2;
- è individuato come *Polo Locale* rispetto al quale sono applicabili le direttive di cui all’articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato come centro storico di *tipo C*, di *media* rilevanza ai sensi dell’articolo 20 delle N.d.A. del PTC2;
- non risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2 all’articolo 22 delle N.d.A.;
- il PTC2 non individua nel Comune la presenza di un *polo per la logistica*;
- è individuato come Ambito produttivo di Livello 1 e 2 dal PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dai tracciati delle seguenti Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 14 di Ceretta Inferiore, n. 15 di Ceretta Superiore, n. 16 di San Maurizio, n. 2 di Germagnano e n. 710 di Caselle;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Ceres, per 3,4 Km; tratto della linea ferroviaria Ciriè-Lingotto-Pinerolo appartenente al Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Stura e Stura di Val Grande e Torrente Bendola e Banna;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 21 marzo 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la ripermimetrazione dell’area afferente al Piano Particolareggiato di Pubblica Iniziativa, approvato con delibere C.C. n. 65 del 11/11/2005 e n. 57 del 9 agosto 2006, già parzialmente eseguito nella porzione est dell’area, includendo al suo interno parte delle aree normative “Br6” confinanti sul lato ovest, le aree per servizi comunali “S5” ad ovest e alcune porzioni residuali di aree agricole, a nord.

La Variante Parziale al P.R.G.C. si rende necessaria al fine di:

- invertire la posizione dell’area “Br6” e dell’area a servizi “S5” rendendo la zona a servizi, maggiormente fruibile dalla viabilità principale;
- modificare il tracciato dell’attuale strada di Piano, eliminando la rotatoria finale e prevedendo il collegamento e la prosecuzione di Via della Quercia;
- includere all’interno del perimetro di Piano Particolareggiato anche il residuo delle particelle 234 e 525, che attualmente ricade in area agricola, quale area residenziale priva di capacità insediativa edificatoria;

La documentazione di Variante recepisce gli aggiornamenti alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. e delle Tavole di Piano; verifica altresì la compatibilità delle modifiche apportate con le condizioni di rischio idrogeologico e della zonizzazione acustica.

Le variazioni proposte, secondo i dati trasmessi dall'Amministrazione Comunale, non modificano la capacità edificatoria del P.R.G.C. vigente; l'area di intervento risulta esterna alle fasce di rispetto derivanti sia dal rischio aeroportuale che dalla presenza dell'azienda a rischio di incidente rilevante. La documentazione di Variante verifica la coerenza dell'intervento proposto con la pianificazione sovracomunale;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 14 del 21 marzo 2016 di adozione della Variante:

- **contiene una incompleta** ... *elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77)*
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- ai sensi della L.R. 56/77 e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non sono stati consultati i Soggetti con competenza Ambientale (SCA) preventivamente all'adozione del Progetto Preliminare della Variante, per l'acquisizione dei relativi pareri e la stesura del parere di esclusione/assoggettamento alla VAS da parte dell'Organo Tecnico Comunale;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (**dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito*"

di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, come precisati dell'articolo 17 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21 maggio 2016;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitanano;

visti gli articoli 15, 16 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Piano Particolareggiato Zone "Br7*" parte e "Cr21*" parte con l'inserimento delle aree "Br6" parte e "S5" e al contestuale Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C vigente del Comune di San Maurizio Canavese, adottati con deliberazione C.C. n. 14 del 21 marzo 2016, che, il citato Progetto Preliminare di Variante Parziale, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **di dare atto** che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, sono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Maurizio Canavese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 26/04/2016

per Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero FASSINO)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto AVETTA)